

AUTOVETTURA IN USO PROMISCOUO AL DIPENDENTE

Aggiornata al 9.10.2015

L'assegnazione al dipendente di un'autovettura aziendale da utilizzare sia ai fini lavorativi, sia per l'utilizzo privato, è analiticamente disciplinata nel TUIR con riferimento all'utilizzo di veicoli a deducibilità limitata (art. 164, TUIR).

Non è prevista una specifica disciplina per i veicoli strumentali quali gli autocarri in quanto, in teoria, non è configurabile un utilizzo privato, vietato anche dal Codice della Strada.


REQUISITI

Il trattamento fiscale "agevolato" è subordinato al rispetto di alcuni requisiti in capo all'impresa e al lavoratore, finalizzati ad evitare comportamenti elusivi.

SOGGETTO	REQUISITI
IMPRESA	È necessario predisporre la documentazione dalla quale risulti l'assegnazione del veicolo (CIR 48/E/98, Par. 2.1.2) Il veicolo deve essere assegnato in uso promiscuo per la maggior parte del periodo d'imposta (in genere almeno per 184 giorni) Es. della CIR 48/E/98, Par. 2.1.2: periodo d'imposta 1.7-31.12 (184 gg.), acquisto veicolo l'1.9, la condizione è soddisfatta se dato in uso dal 29.9 (93 gg.)
DIPENDENTE	L'utilizzo dell'autovettura deve rientrare tra le mansioni del lavoratore e non deve essere occasionale

TASSAZIONE PER IL DIPENDENTE

La messa a disposizione dell'autovettura al dipendente **costituisce un reddito in natura** (fringe benefit) che va assoggettato, al pari della retribuzione in denaro, ai contributi previdenziali e alle ritenute. Ciò comporta per il dipendente una riduzione della retribuzione netta pari alle maggiori trattenute effettuate, anche quando l'uso promiscuo è a titolo gratuito. La **quantificazione del fringe benefit** avviene in modo forfetario, sulla base delle tariffe ACI:



Art. 51, co. 4, lett a), TUIR

Le tariffe ACI sono pubblicate sulla G.U. nel mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento e riportano i seguenti dati:

Marca	Modello	Serie	Costo chilometrico 15.000 km	Fringe benefit annuale
...
ALFA ROMEO	MITO 1.6 JTDM-2 S&S	120 CV	0,4752	2.138,53
AUDI	A1 1.6 TDI	90 CV	0,4302	1.935,86

Nell'ultima colonna è già calcolato l'ammontare del fringe benefit nel caso di vettura assegnata per tutto l'anno (costo chilometrico x 15.000 km x 30%).

Se il veicolo è concesso in uso promiscuo **per una parte dell'anno** l'ammontare del fringe benefit va ragguagliato ai giorni in cui il veicolo è assegnato.

Scarica l'allegato



TARIFFE ACI

Scarica l'allegato



LETTERA ASSEGNAZIONE

CIR 1/E/07, Par. 17.1. A

È possibile che l'impresa **addebiti al dipendente una somma per l'utilizzo privato** del mezzo stabilendo, ad esempio, un canone periodico fisso che normalmente è trattenuto al dipendente in busta paga. In tal caso **l'ammontare del fringe benefit** oggetto di tassazione **è decurtato dell'importo riaddebitato al dipendente al lordo dell'IVA.**

La somma richiesta al dipendente dev'essere fatturata con IVA ad aliquota ordinaria (22%) e trattenuta o riscossa nel periodo d'imposta.

CIR 326/E/97,
Par. 2.3.2.1

Art. 164, TUIR,
lett. b-bis)

CIR 47/E/08,
Quesito 5.1

DEDUCIBILITÀ DEI COSTI PER L'IMPRESA

I costi dei veicoli posseduti dall'impresa (in proprietà, leasing o a noleggio) *dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta* sono **deducibili nella misura del 70%**; non si applica inoltre il limite di rilevanza fiscale pari a € 18.076.

L'Agenzia Entrate ha precisato che la percentuale del 70% si deve applicare **sull'intero ammontare dei costi** del veicolo. **Non è pertanto possibile:**

- **dedurre integralmente** quanto tassato come fringe benefit al dipendente;
- **dedurre nel limite del 70%** la parte eccedente, fino a concorrenza dei costi sostenuti.

La tesi dell'Agenzia è fortemente criticata dalla dottrina.

Nel caso in cui l'azienda effettui anche il **riaddebito al dipendente**, nella determinazione del reddito d'impresa le somme riaddebitate costituiscono un componente positivo integralmente tassabile.

REGIME IVA

Anche ai fini IVA assume rilevanza che la messa a disposizione del veicolo avvenga a titolo oneroso o gratuito.

Infatti, qualora al **dipendente sia richiesto un corrispettivo** riferibile all'utilizzo privato il veicolo **si considera utilizzato esclusivamente nell'esercizio dell'impresa** e pertanto:

- **l'IVA afferente l'acquisto e le spese di utilizzo** dei veicoli **è interamente detraibile**;
- la base imponibile dell'operazione, da fatturare con IVA, **non può essere inferiore al fringe benefit** da tassare in capo al dipendente, **al netto dell'IVA.**

Qualora si scelga di riaddebitare una somma al dipendente è pertanto consigliabile che la stessa sia almeno pari al valore del fringe benefit; diversamente nella fattura va comunque indicato il valore normale.

Se **il veicolo è assegnato senza la corresponsione di alcuna somma** da parte del dipendente:

- **l'IVA afferente l'acquisto e l'utilizzo** dei veicoli **è detraibile nella misura del 40%**;
- la messa a disposizione del veicolo **è irrilevante ai fini IVA** e non deve essere fatturata.

Art. 13, co. 3, lett. d)
DPR 633/72
Art. 24, co. 6, L 88/09

RIS 6/DPF/08,
Par. 4 e 6

Art. 3, co. 6,
DPR 633/72

Veicolo assegnato in uso promiscuo:	DIPENDENTE	IMPRESA	
	TASSAZIONE FRINGE BENEFIT	DEDUCIBILITÀ COSTI	DETRAZIONE e OBBLIGHI IVA
SENZA RIADDEBITO AL DIPENDENTE	Costo chilometrico da tariffa ACI x 4.500 km (30% di 15.000 km)	70% dei costi di acquisizione e utilizzo del veicolo senza applicare il limite di rilevanza fiscale di € 18.076	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Detrazione del 40% ▪ Nessun obbligo di fatturazione
CON RIADDEBITO PER LA QUOTA DI UTILIZZO PRIVATO	Costo chilometrico da tariffa ACI x 4.500 km - Importo riaddebitato al lordo dell'IVA		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Detrazione 100% ▪ Obbligo di fatturazione del riaddebito con IVA e base imponibile minima pari alla tariffa ACI

ALTRI ADEMPIMENTI

Per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti **non sussiste l'obbligo** di effettuare la comunicazione alla Motorizzazione civile con aggiornamento della Carta di circolazione.

Ministero Infrastrutture
CIR 27.10.14,

APPROFONDIMENTI

- **SEAC:** [SO1](#) [SO2](#) [IF](#)
- Artt. 51 e 164, TUIR, artt. 3 e 14, DPR 633/72